

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2054/88 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 1988

relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizioni per la sua applicazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità e il Regno del Marocco hanno negoziato e siglato il 25 febbraio 1988 un accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima il quale garantisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco e che comporta una contropartita della Comunità che comprende, tra l'altro, una concessione tariffaria nel quadro del regime di scambi stabiliti nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco;

considerando che a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, il Consiglio determina le modalità appropriate affinché gli interessi delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi; che occorre quindi, nel caso di specie, stabilire le modalità in questione;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Onde tener conto degli interessi delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla, l'accordo nonché, nella misura necessaria alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna che, nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla, sono registrati a titolo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base), conformemente a quanto specificato nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie<sup>(3)</sup>.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 15 dell'accordo<sup>(4)</sup>.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. C 104 del 20. 4. 1988, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.

<sup>(4)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.